

dossier

XIX Legislatura

Giugno 2026

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica

Atto del Governo n. 406



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 367



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 477

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA.....	1
Capo I Il settore florovivaistico	1
Articolo 1 (<i>Attività agricola florovivaistica</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Articolazione della filiera florovivaistica</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio</i>).....	3
Articolo 4 (<i>Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico</i>).....	4
Articolo 5 (<i>Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica</i>)	5
Articolo 6 (<i>Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari</i>)	5
Articolo 7 (<i>Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico</i>)	6
Capo II Interventi per il settore florovivaistico	7
Articolo 8 (<i>Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico</i>).....	7
Articolo 9 (<i>Riconversione delle strutture produttive</i>)	8
Articolo 10 (<i>Criteri di premialità nell'ambito dei CSR</i>).....	9
Capo III Organizzazione e strumenti di governance	9
Articolo 11 (<i>Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo</i>).....	9
Articolo 12 (<i>Piano nazionale del settore florovivaistico</i>)	10
Articolo 13 (<i>Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico</i>)	12
Articolo 14 (<i>Qualità delle produzioni e marchi</i>).....	13
Capo IV Vivaismo forestale	14
Articolo 15 (<i>Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali</i>)	14
Articolo 16 (<i>Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni</i>)	15
Articolo 17 (<i>Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione</i>).....	16
Capo V Disposizioni finali.....	18
Articolo 18 (<i>Clausole di salvaguardia</i>).....	18
Articolo 19 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	19

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo		
Atto del Governo n.	406		
Titolo breve:	Prodotti del settore florovivaistico		
Riferimento normativo:	Articoli 1, 2 e 3 della legge 4 luglio 2024, n. 102		
Relazione tecnica (RT):	Presente		
	Senato	Camera	
	<i>5^a (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari</i>	<i>Assegnazione primaria:</i>	
Commissione competente:	<i>9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva</i>	XIII Agricoltura	V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, è stato predisposto ai sensi della legge 4 luglio 2024, n. 102, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa.

Il provvedimento è composto di 19 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Reca, all'articolo 19, una clausola di invarianza finanziaria.

CAPO I

IL SETTORE FLOROVIVAISTICO

Articolo 1

(Attività agricola florovivaistica)

Il comma 1 definisce l'attività agricola florovivaistica come l'attività esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali che avvenga in vivaio o in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e crescita delle piante.

Il comma 2 specifica che l'attività florovivaistica comprende:

- a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie, fronde recisi freschi, piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
- b) la produzione degli organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
- c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno in vaso o in piena terra;

- d) il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione;
- e) vivaismo forestale, concernente la produzione di piante e semi forestali e da bosco;
- f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante aromatiche e officinali.

Il comma 3 chiarisce che si considerano attività connesse all'attività agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228:

- a) l'attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
- b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;
- c) le operazioni colturali finalizzate alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.

Il comma 4 è finalizzato a garantire il coordinamento sistematico della presente disciplina con la normativa vigente in materia di canapa, confermando espressamente la permanenza delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, e dei divieti di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *b*), della legge delega, definisce l'attività agricola florovivaistica, collocandola nell'ambito dell'articolo 2135 del codice civile e precisandone contenuti, ambiti operativi e attività connesse.

Al riguardo, tenuto conto che la norma si limita a fornire la definizione di attività agricola florovivaistica, precisandone i contenuti, gli ambiti operativi e le attività connesse, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2 ***(Articolazione della filiera florovivaistica)***

Il comma 1 riconosce come parti integranti della filiera florovivaistica:

- a) i costitutori di varietà vegetali;
- b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;
- c) i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;
- d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile, il verde verticale, l'ingegneria naturalistica, nonché tutti gli operatori che si occupano di soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*);
- e) coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonché la produzione di materiali per il confezionamento.

Il comma 2 fornisce le definizioni di verde pensile, verde verticale, ingegneria naturalistica e soluzioni basate sulla natura.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *a*), della legge delega, disciplina l'articolazione della filiera florovivaistica, individuando i soggetti che ne fanno parte e fornendo alcune definizioni

tecniche funzionali alla corretta interpretazione della disposizione. La norma ha carattere ricognitivo e descrittivo e non introduce nuovi obblighi giuridici, amministrativi o finanziari a carico dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

Al riguardo, tenuto conto che la norma, come sottolineato dalla RT, ha carattere ricognitivo e descrittivo e non introduce nuovi obblighi giuridici, amministrativi o finanziari a carico dei soggetti pubblici o privati interessati, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3 ***(Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio)***

Il comma 1 definisce i “centri per il giardinaggio” quali strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche utilizzando serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola.

Il comma 2 precisa che gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la propria produzione nell’ambito dei centri per il giardinaggio (cd. *garden center*), mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l’attività di fornitura di beni e servizi connessi (es. vasi, terricci, concimi, attrezzi, arredamento da giardino) sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in tal caso, l’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonché di operazioni realizzate dall’imprenditore agricolo, anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni, l’individuazione delle categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi che i centri per il giardinaggio possono produrre e commercializzare senza perdere la qualifica di impresa agricola.

La RT afferma che il comma 1 introduce una definizione normativa unitaria dei centri per il giardinaggio, qualificandoli come strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola. Tale definizione si limita a descrivere una realtà economica già esistente, senza incidere sull’assetto normativo e fiscale attuale.

La RT evidenzia che il comma 2 specifica il rapporto tra l’attività svolta nei centri per il giardinaggio e la qualifica di imprenditore agricolo, chiarendo che gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mantengono la qualifica di imprenditore “agricolo” quando commercializzano al dettaglio la propria produzione nell’ambito dei centri per il giardinaggio, a condizione che la fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola sia svolta nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 2135, terzo comma, del codice civile. Resta, pertanto, fermo il principio generale secondo cui il regime fiscale agricolo (ivi compresi il regime speciale IVA, il reddito

agrario e il reddito dominicale) resta subordinato alla prevalenza dell'attività agricola principale e alla connessione funzionale tra attività complementari e produzione.

A tali fini, è affidato a uno specifico decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'individuazione delle categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi che i centri per il giardinaggio possono produrre e commercializzare senza perdere la qualifica di impresa agricola.

Al riguardo, tenuto conto che la definizione di “centri di giardinaggio”, come sottolineato dalla RT, si limita a descrivere una realtà economica già esistente, senza incidere sull'assetto normativo e fiscale attuale, e che per gli imprenditori agricoli florovivaistici resta ferma la disciplina generale prevista per l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, non oggetto di modificazioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico)

La norma affida ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, la definizione e l'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o), della legge delega, prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate e armonizzate le figure professionali operanti nel settore.

La RT sottolinea che l'intervento si colloca nell'ambito delle competenze ordinariamente esercitate dalle amministrazioni coinvolte in materia di definizione dei profili professionali e di raccordo con i sistemi regionali di formazione e certificazione delle competenze e non comporta l'istituzione di nuovi organismi, strutture o funzioni amministrative. La disposizione non introduce obblighi di formazione a carico della finanza pubblica ed eventuali percorsi formativi o di aggiornamento professionale restano rimessi all'iniziativa dei soggetti privati interessati.

Al riguardo, stante i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica)

La norma, al fine di promuovere l'attivazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera florovivaistica, in coerenza con l'Area tecnologica "Sistema Agroalimentare" e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, prevede che gli ITS *Academy* possano avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *p*), della legge delega, riconosce la possibilità per gli ITS *Academy* di orientare, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, attività formative già previste verso specifici fabbisogni della filiera florovivaistica.

La norma prevede che, per la progettazione dei corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, gli ITS *Academy* possano avvalersi del contributo di esperti e ricercatori con comprovata esperienza professionale nel comparto, ivi inclusi quelli afferenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), garantendo così l'elevata qualità tecnico-scientifica dei programmi formativi. A tal fine, è previsto anche il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con il compito di assicurare il collegamento tra il mondo della ricerca, della produzione e della formazione. L'attività degli enti specializzati si inserisce nelle rispettive missioni istituzionali e non determina l'attivazione di nuove strutture, l'acquisizione di beni o servizi, né l'incremento di dotazioni organiche, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria della legge delega.

La RT evidenzia che l'intervento non comporta l'istituzione di nuove strutture, in quanto le attività previste saranno svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali già attribuite agli ITS *Academy*.

Tale facoltà è esercitabile nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle afferenti al funzionamento ordinario degli ITS *Academy* e ai relativi strumenti di finanziamento già previsti dall'ordinamento.

Al riguardo, posto che la norma configura una facoltà in capo agli ITS *Academy* di progettare corsi dedicati alla valorizzazione della filiera florovivaistica, esercitabile nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, andrebbe assicurato che tale facoltà sia attuabile mediante una rimodulazione dell'offerta formativa.

Articolo 6

(Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari)

La norma prevede che le istituzioni universitarie possano promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento

al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *p*), della legge delega, prevede che le istituzioni universitarie possano promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

I *master* e i corsi di perfezionamento eventualmente attivati dalle Università vengono istituiti sulla base delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.

Al riguardo, tenuto conto che la facoltà concessa alle istituzioni universitarie di promuovere l'attivazione di specifici percorsi formativi è ammessa nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, andrebbe assicurato che vi siano risorse rimodulabili al fine di attivare i corsi in oggetto.

Articolo 7 ***(Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico)***

Il comma 1 stabilisce che il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico è il contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a vendere il prodotto al committente per il successivo utilizzo.

Il comma 2 fa rientrare tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i contratti di coltivazione nel settore florovivaistico, di durata non superiore ai sette anni (in luogo dei quattro anni previsti dalla pertinente norma del codice dei contratti pubblici).

La RT afferma che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *b*), della legge delega, l'articolo tipizza espressamente il "contratto di coltivazione" del settore florovivaistico, contratto già in uso da tempo nella prassi del settore, da intendersi come quel contratto con cui l'imprenditore agricolo si impegna ad un *facere*, rappresentato dalla cura e dallo sviluppo, per l'intero ciclo biologico o per una fase, del prodotto vegetale, come da indicazioni del committente, nonché si impegna a trasferire il prodotto al committente stesso per il successivo utilizzo.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO II

INTERVENTI PER IL SETTORE FLOROVIVAISTICO

Articolo 8

(Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico)

La norma, al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, attribuisce ad un decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, l'individuazione dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell'attuale ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera florovivaistica.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), della legge delega, prevede che, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, siano individuati i mercati all'ingrosso da destinare a tali funzioni logistiche. L'individuazione dovrà avvenire tenendo conto dell'attuale dislocazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera, in modo da garantire una distribuzione equilibrata e funzionale dei punti logistici sull'intero territorio nazionale. L'attività svolta dal MASAF è di tipo giuridico-amministrativo e rientra nello svolgimento ordinario dei compiti svolti dall'ufficio competente, dunque con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Eventuali interventi di adeguamento degli spazi o dei servizi logistici destinati al comparto florovivaistico restano rimessi all'autonoma iniziativa dei soggetti gestori dei mercati e degli operatori economici interessati, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato e nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si segnala che la legge delega n. 102 del 2024 all'articolo 4 prevede per l'attuazione del presente criterio direttivo un apposito rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora dovessero derivare oneri dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche nella realizzazione di piattaforme logistiche da parte di operatori economici privati. La RT allegata al presente provvedimento, invece, non sembra prevedere la suddetta ipotesi dal momento che si limita ad affermare che eventuali interventi di adeguamento degli spazi o dei servizi

logistici destinati al comparto florovivaistico restano rimessi all'autonoma iniziativa dei soggetti gestori dei mercati e degli operatori economici interessati, nell'ambito delle ordinarie dinamiche di mercato e nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto, al fine di chiarire con precisione gli aspetti finanziari derivanti dagli interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Articolo 9 ***(Riconversione delle strutture produttive)***

Il comma 1, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, prevede che sia adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano di cui all'articolo 12, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 stabilisce che il predetto Piano definisca i criteri per la riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, riutilizzo e efficientamento energetico.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. l), della legge delega, prevede l'adozione del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano è volto a definire indirizzi, criteri generali e priorità di intervento, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le strategie di settore, nonché il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali. Gli eventuali interventi di riconversione, recupero o riutilizzo delle strutture produttive restano rimessi all'iniziativa dei soggetti interessati e sono realizzati, nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, alla luce di quanto asserito dalla RT secondo cui gli eventuali interventi di riconversione, recupero o riutilizzo delle strutture produttive restano rimessi all'iniziativa dei soggetti interessati e sono realizzati, nel rispetto della normativa vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 ***(Criteri di premialità nell'ambito dei CSR)***

Il comma 1, al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, consente alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023-2027, di prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale.

La RT afferma che la norma, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r), della legge delega, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della PAC, possano prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale, assicurando un raccordo organico tra la programmazione nazionale e quella regionale.

La RT evidenzia che alla norma a carattere facoltativo sarà data attuazione nell'ambito e nei limiti delle risorse già assegnate ai Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR) delle regioni e delle province autonome.

Al riguardo, si osserva che la RT riferita all'articolo 2 della legge delega n. 102 del 2024, per l'attuazione del presente criterio direttivo ha chiarito che le risorse finanziarie per i piani di sviluppo regionale sono di provenienza comunitaria. Ciò premesso, considerato quanto riferito dalla RT allegata al presente provvedimento, che prevede l'attuazione della norma nell'ambito e nei limiti delle risorse già assegnate ai Complementi per lo Sviluppo Rurale (CSR) delle regioni e delle province autonome, appare opportuno che siano più puntualmente indicate le risorse disponibili a tal fine, eventualmente anche tramite rimodulazione di altre finalizzazioni.

CAPO III **ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI DI GOVERNANCE**

Articolo 11 ***(Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo)***

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, quale documento di sintesi delle politiche strategiche riguardanti il florovivaismo italiano.

Il comma 2 prevede che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte.

Il comma 3 dispone che il Tavolo si articoli in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, ciascuna composta da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- e) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g) un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 stabilisce che il Tavolo può invitare ai propri lavori, per la trattazione di specifiche tematiche, uno o più esperti in qualità di osservatori e senza diritto di voto.

Il comma 5 prevede che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi di spese. L'istituzione del Tavolo non comporta alcun mutamento degli assetti organizzativi del MASAF né nuovi o maggiori oneri finanziari, trattandosi di una sede di coordinamento interistituzionale le cui attività saranno svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili presso il MASAF e gli enti coinvolti.

Al riguardo, stante i chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12 ***(Piano nazionale del settore florovivaistico)***

Il comma 1 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 11, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito «Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.

Il comma 2 prevede che il Piano, di durata quinquennale, sia articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire.

Il comma 3 stabilisce che nel Piano siano individuate, tra le altre, le seguenti azioni:

- a) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale;

- b) iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che i privati operatori possono adottare, nonché azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore;
- c) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi.
- d) interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

La RT afferma che l'articolo, in linea con i criteri della legge delega di cui alle lettere e) ed f), introduce il Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico di riferimento per la definizione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di florovivaismo.

Il comma 1 stabilisce che il Piano sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La RT evidenzia che tale previsione ha carattere procedurale e organizzativo e non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali delle amministrazioni coinvolte.

Il comma 2 definisce la durata quinquennale del Piano, che rappresenta lo strumento di indirizzo nazionale volto a orientare le politiche regionali e le misure di intervento nel settore florovivaistico, fornendo linee guida e obiettivi comuni per lo sviluppo, l'innovazione e la sostenibilità della filiera.

Il comma 3 elenca le principali aree di intervento del Piano.

La RT conclude sottolineando che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19.

Al riguardo, si segnala che la legge delega n. 102 del 2024 all'articolo 4 prevede per l'attuazione del presente criterio direttivo un apposito rinvio alla copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora dovessero derivare oneri dall'eventuale coinvolgimento di amministrazioni pubbliche con riferimento alle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico. La RT allegata al presente provvedimento, invece, non sembra prevedere la suddetta ipotesi dal momento che si limita ad affermare che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sul punto, al fine di chiarire con precisione gli aspetti finanziari derivanti dalle azioni ricomprese nell'ambito del Piano nazionale del settore florovivaistico, andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In particolare, appare opportuno che siano indicate le risorse disponibili a legislazione vigente a valere e nei limiti delle quali potrà essere predisposto e attuato il Piano nazionale del settore florovivaistico, fornendo, laddove possibile, l'indicazione dei

relativi capitoli di bilancio e assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente.

Articolo 13

(Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico)

Il comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) predisponga e gestisca un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, al fine di supportare le attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 11, la definizione del numero e dell'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.

Il comma 3 dispone che il sistema di rilevazione comprenda, per ciascuna delle specie individuate ai sensi del comma 2:

- a) la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate;
- b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali.

Il comma 4 affida all'Istituto la raccolta, l'elaborazione e l'aggregazione dei dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e la trasmissione annualmente al Tavolo di cui all'articolo 11, entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il comma 5 stabilisce che il Tavolo di cui all'articolo 11 analizzi i dati ricevuti, formuli eventuali osservazioni e raccomandazioni ed elabori un *report* annuale sullo stato del settore florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di ciascun anno.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della disposizione, afferma che l'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), della legge delega, a decorrere dal 1° gennaio 2027, attribuisce a ISMEA la funzione di predisporre e gestire un sistema stabile di raccolta, analisi e diffusione dei dati del comparto florovivaistico, rafforzando la capacità informativa nazionale del settore, in coerenza con le funzioni istituzionali già attribuite all'Istituto in materia di analisi economica, statistica e di mercato dei comparti agricoli e agroalimentari. ISMEA dispone infatti di competenze specialistiche, banche dati settoriali, infrastrutture informatiche e sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati già operativi, utilizzati stabilmente per altri comparti agricoli, che risultano replicabili anche con riferimento al settore florovivaistico. L'attività prevista dalla disposizione si configura, pertanto, come estensione e sistematizzazione di funzioni già esercitate da ISMEA, senza necessità di acquisizione di nuove risorse umane, strumentali o tecnologiche né di sviluppo di piattaforme informatiche dedicate.

Inoltre, la RT sottolinea che le attività cui è chiamato a svolgere il Tavolo ai sensi del comma 5 sono di natura consultiva e tecnica e vengono svolte nell'ambito delle funzioni ordinarie del Tavolo, con le risorse già disponibili presso il Ministero e gli enti partecipanti. La partecipazione del Tavolo tecnico avviene senza compensi o rimborsi,

mentre le attività di raccordo e analisi sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa le risorse disponibili a legislazione vigente da parte di ISMEA per la funzione di predisporre e gestire un sistema stabile di raccolta, analisi e diffusione dei dati del comparto florovivaistico. A tal fine, si evidenzia che la stessa RT, pur sottolineando che l'attività verrà svolta senza necessità di acquisire nuove risorse umane, strumentali o tecnologiche né di sviluppare piattaforme informatiche dedicate, afferma anche che la funzione in esame dovrebbe replicare quella già svolta per altri comparti agricoli, lasciando presagire una estensione e sistematizzazione di ulteriori funzioni rispetto a quelle già svolte a legislazione vigente. In particolare, nell'indicare le risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe assicurato che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente.

Il medesimo chiarimento andrebbe reso anche per le attività cui è chiamato a svolgere il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, ai sensi del comma 5.

Articolo 14 ***(Qualità delle produzioni e marchi)***

La norma attribuisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, la ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo di cui all'articolo 11, la valutazione di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in conformità alla normativa dell'Unione europea e internazionale vigente.

La RT afferma che l'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), della legge delega, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponga una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11, valuti di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità e dunque il rispetto di determinati standard dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale) in conformità alla normativa unionale e internazionale vigente.

La ricognizione dei marchi esistenti viene effettuata dal Ministero attraverso il personale e le strutture già operative, nell'ambito delle competenze istituzionali. Le attività consistono in raccolta di informazioni già disponibili presso uffici ministeriali, associazioni di categoria, organismi di certificazione e analisi documentale. Trattandosi di attività amministrative ordinarie, non generano costi aggiuntivi. Qualora si decida di

istituire il marchio unico, lo stesso verrà elaborato dal Tavolo tecnico della filiera florovivaistica, interno al MASAF, attraverso il contributo ideativo dei partecipanti (in particolare dei rappresentanti delle organizzazioni professionali). Anche in tal caso si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si formulano osservazioni.

CAPO IV VIVAISMO FORESTALE

Articolo 15

(Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali)

Il comma 1 prevede che le regioni e le province autonome o gli enti delegati in qualità di organismi ufficiali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 386 del 2003¹ possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali.

Il comma 2 chiarisce la nozione di "fini forestali" specificando che essa comprende non solo gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale di cui decreto legislativo n. 34 del 2018 ma anche una serie di ulteriori attività di interesse ambientale e territoriale: attività di arboricoltura da legno e da biomasse, ripristino ecologico, restauro di aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, recupero di zone umide e torbiere e ripristino di ecosistemi costieri.

Il comma 3 introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un sistema vivaistico forestale nazionale adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. È previsto che gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e gli altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postime certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 386 del 2003.

La RT afferma che l'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. s), della legge delega, disciplina la partecipazione del settore privato alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati ai fini forestali.

Il comma 1 prevede che gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare

¹ La norma citata definisce organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato, che assume la denominazione di «autorità territoriale», alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Il Ministero, in qualità di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorità territoriali delegate.

per fini forestali. Tali soggetti svolgeranno le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste nei loro bilanci come previsto dall'articolo 19.

Il comma 2 chiarisce la nozione di "fini forestali", specificando che essa comprende gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale e le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, ripristino ecologico, restauro di aree degradate, creazione di boschi urbani e periurbani, recupero di zone umide e torbiere e ripristino di ecosistemi costieri.

Il comma 3 prevede che gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e altri soggetti da esse individuati possano cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 386 del 2003.

Al riguardo, appare opportuno fornire maggiori elementi di informazione circa le risorse disponibili a legislazione vigente da parte degli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, idonee a far fronte ai compiti di germinazione e certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Si ricorda che il decreto legislativo citato individua le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come organismi ufficiali e che esse possono delegare l'espletamento delle funzioni previste dal decreto, sotto la loro autorità e controllo, ad una persona giuridica, di diritto pubblico o privato.

Articolo 16

(Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni)

Il comma 1 prevede che le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali presenti sul proprio territorio.

Il comma 2 stabilisce che i predetti interventi sono finalizzati a incrementare, all'interno del territorio comunale, i boschi urbani e periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico, nonché le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

Il comma 3 dispone che la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale avviene mediante l'utilizzo di specie arboree autoctone, mentre per le aree verdi urbane e periurbane a scopo ornamentale la scelta delle specie da utilizzare ricade su specie della flora italiana, compatibilmente con le caratteristiche ecologiche del sito di impianto.

Il comma 4 specifica che, ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni si intendono quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

La RT afferma che l'articolo attua il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. u), della legge delega, affidando alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni. Le Regioni eserciteranno tale facoltà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

In particolare, gli interventi in oggetto saranno realizzati attraverso le risorse finanziarie ordinarie già trasferite dallo Stato alle regioni per le politiche forestali e ambientali, in particolare nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Strategia forestale nazionale, che già prevede il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni e, da queste, agli enti locali, nonché mediante risorse regionali già destinate agli interventi di forestazione, rinaturalizzazione, tutela del suolo e del verde urbano.

Il comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il miglioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico.

La disposizione, al comma 3, favorisce interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori.

Infine, la RT specifica che, ai fini dell'applicazione della norma, per "comuni di piccole dimensioni" devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Al riguardo, pur tenuto conto che la norma attribuisce alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, appare utile fornire maggiori indicazioni circa gli oneri derivanti dagli interventi e le risorse stanziare dalla Strategia forestale nazionale utilizzabili a tal fine.

Articolo 17

(Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione)

Il comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di concessione di beni demaniali, attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere condizioni tecniche e contrattuali agevolate per l'affitto o la concessione di terreni di loro proprietà a operatori della filiera vivaistica per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che i terreni comunali oggetto di affitto o concessione devono avere la destinazione d'uso agricola o essere ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare.

Il comma 3 stabilisce che la concessione può essere rilasciata a titolo gratuito per i terreni con estensione massima di un ettaro; per i terreni con superficie superiore a un ettaro si può procedere

all'affitto a condizioni agevolate. I terreni classificati come fortemente degradati, previa certificazione degli uffici tecnici comunali competenti, possono essere concessi a titolo gratuito indipendentemente dalla loro estensione.

Il comma 4 prevede per l'affitto o la concessione la durata minima di cinque anni e massima di dieci anni, rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta da parte di uno dei contraenti, da comunicare con preavviso di almeno nove mesi.

Il comma 5 stabilisce che gli operatori della filiera vivaistica, affittuari o concessionari dei terreni comunali concessi a condizioni agevolate o gratuite, che intendono coltivare e commercializzare materiali di moltiplicazione da utilizzare a fini forestali, conseguono la licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono tenuti al rispetto delle norme fitosanitarie vigenti e all'osservanza delle Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2022.

Il comma 6 dispone che gli affittuari o concessionari siano tenuti a garantire al comune una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e a restituire, al termine dell'affitto o della concessione, il terreno ed eventuali manufatti preesistenti in condizioni di conservazione tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola.

Il comma 7 elenca i seguenti requisiti che costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione dei terreni e che devono essere posseduti da parte degli operatori della filiera richiedenti:

- a) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) età inferiore a 40 anni;
- c) titolo di studio in scienze forestali o equipollente;
- d) attestati professionali conseguiti nei settori vivaistico o forestale;
- e) esperienza lavorativa certificata nel settore del vivaismo di almeno due anni;
- f) iscrizione nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) o in analoghi registri professionali istituiti in altri Stati membri dell'Unione europea;
- g) assenza di precedenti penali nel casellario giudiziario;
- h) impiego di manodopera locale, nella fase di avvio e gestione dell'attività vivaistica per fini forestali, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e assicurazione per infortuni.

La RT afferma che l'articolo, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. v), della legge delega, prevede che i comuni possano mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Per la RT, trattandosi di una facoltà, la stessa sarà esercitata dai comuni nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Oltre a ribadire il contenuto della norma, la RT evidenzia che gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficino dell'agevolazione sono interamente a carico dei privati e rientrano nelle condizioni proprie dell'attività vivaistica. Le amministrazioni pubbliche non devono sostenere costi aggiuntivi per controlli ulteriori, formazione o attività di supporto tecnico, essendo già tali responsabilità previste nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza fitosanitaria.

Al riguardo, premesso che la norma attribuisce ai comuni la facoltà di mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che tale facoltà sarà esercitata dai comuni nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali enti sottostanno alla disciplina del pareggio di bilancio, non ci sono osservazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 ***(Clausole di salvaguardia)***

Il comma 1 prevede che le disposizioni del presente schema di decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Il comma 2 fa salve le previsioni normative che costituiscono attuazione delle disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri, ivi compresi:

- a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
- b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».

Il comma 3 stabilisce che le presenti disposizioni si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

La norma introduce una clausola di invarianza finanziaria stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che la norma stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate nei precedenti articoli.